

Allegato "G" all'atto n. 103.345/38.807 di repertorio

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata: "AGRO-SILVO-PASTORALE TERENCE SRL Impresa Sociale per il Miglioramento, la Tutela e la Promozione del Territorio" o in forma abbreviata "AGRO-SILVO-PASTORALE TERENCE SRL Impresa Sociale" o "A.S.P. TERENCE SRL Impresa Sociale".

La società avente la qualifica di impresa sociale è regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2

Oggetto

2. La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La società ha per oggetto l'attività di coordinare e all'occorrenza disciplinare lo svolgimento delle fasi della produzione agro-silvo-pastorale, migliorando la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà ed imprese, valorizzandone le rispettive proprietà nel rispetto e la tutela dell'ambiente dove sono localizzate; nell'interesse generale e per finalità civiche verranno principalmente, ma non esclusivamente condotte, le attività d'impresa di cui all'art. 2 D.lgs. 112/2017 comma 1, lettere e), f), k), t), u), v).

E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Con la propria organizzazione la società potrà operare, sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli soci, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di miglioramento, tutela, sviluppo, valorizzazione e gestione dei terreni dei soci, e dei comodanti privati non soci, alla competenza della società medesima affidati, quali ad esempio:

- a) il miglioramento, la difesa e la valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole esistenti;
- b) la messa in sicurezza delle pinete artificiali dal pericolo di incendi e la conduzione delle cure fitosanitarie tempo per tempo occorrenti per il contrasto alla diffusione della processionaria; la progressiva rinaturalizzazione dei suddetti boschi artificiali di conifere di pino nero, specie alloctona, favorendo la crescita di specie arboree autoctone;

- c) lo sviluppo delle attività di gestione attiva compatibile col territorio e delle risorse naturali esistenti al fine di favorire la creazione di filiere produttive ad esse collegate;
- d) la tutela dell'ambiente naturale e del suo paesaggio, con particolare attenzione al miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- e) il miglioramento della gestione del territorio anche ai fini di una corretta sua fruibilità mediante la realizzazione e manutenzione di strade, sentieri, piste ciclabili, aree di sosta;
- f) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori della tutela ambientale, della forestazione, dell'agricoltura specializzata e biologica, delle risorse energetiche rinnovabili, biomasse in primis;
- g) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, sottobosco e dei tartufi;
- h) la coltivazione, lavorazione e commercializzazione delle piante officinali, delle piante forestali, nonché delle relative attività vivaistiche;
- i) il rinnovo e la cura dei vecchi castagneti abbandonati;
- l) la gestione di fondi rustici, il recupero e la messa a coltura di terreni incolti e in stato di abbandono (terreni silenti), ed ogni azione volta a contrastare il frazionamento delle proprietà;
- m) l'incentivazione di iniziative e realizzazioni di strutture ed impianti per lo sport all'aria aperta, il tempo libero, l'educazione ambientale e il turismo "lento"; la creazione di percorsi "salute".

Tutte le attività, finalizzate in via prioritaria ma non esclusiva alla salvaguardia dell'ambiente ed al conseguimento di benefici e vantaggi anche di natura economica per l'intera collettività, potranno essere svolte solo sulle proprietà insistenti sul territorio del Comune di Terenzo e dei Comuni limitrofi di Calestano, Berceto, Fornovo Taro, Sala Baganza, Solignano.

La società potrà operare anche su immobili, fabbricati e terreni, di propria proprietà. Inoltre, potrà svolgere tutte le attività di cui sopra e in particolare la produzione agro-silvo-pastorale.

Essa potrà compiere, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore, in via non prevalente e solo in quanto strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie che si riterranno necessarie od utili ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, con oggetto analogo od affine al proprio, potrà anche gestire ostelli, rifugi, campeggi e altre tipologie di strutture ricettive ad esclusivo uso turistico.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Terenzo (PR).

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Terenzo.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale - Soci

5.1 Il capitale sociale è di Euro 15.900,00 (quindicimilanovecento), lo stesso potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o di crediti.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

5.4 E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

5.5 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

5.6 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

5.7 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio degli amministratori, del/i sindaco/i e del revisore legale dei conti, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali, od in mancanza dal Registro Imprese; il domicilio dei soci è quello da essi comunicato alla società o, in mancanza, quello risultante ai sensi del primo comma dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dalla risultanza delle procedure di cui all'articolo 37 del presente statuto.

7.1.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- a. del coniuge di un socio;
- b. di parenti in linea di un socio, in qualunque grado.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo

amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea al fine di consentire al cessionario l'esercizio dei diritti sociali, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

7.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 10.1.

7.2.5.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.2.5.2 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda

accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di trenta giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.2.6 Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

7.2.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

Articolo 8

Morte del socio

8. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Articolo 9

Recesso

9.1 Il diritto di recesso è disciplinato dall'art. 2473 Codice Civile.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c..

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione ai sensi di

legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del/i sindaco/i e del revisore legale dei conti, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

10.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c..

Articolo 11

Unico Socio

A norma dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 112/2017, la società impresa sociale non può essere costituita da un unico socio persona fisica.

Articolo 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile le società e gli enti che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 3, D.Lgs. 112/2017.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2497 e seguenti del Codice

Civile, nonché le disposizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 112/2017.

Articolo 13

Amministratori

13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

13.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

13.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

13.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

13.5 Gli amministratori devono rivestire requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e, in particolare, non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

13.6 Qualora socio della società sia un Ente Territoriale Pubblico e/o un Ente Ecclesiastico, questi ultimi avranno il diritto di poter nominare un solo componente del Consiglio di Amministrazione.

13.7 Come disposto dall'art. 11, comma 4, D.Lgs. 112/2017, qualora l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori hanno diritto alla nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

14.1 Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In caso di nomina a tempo indeterminato l'assemblea può revocare l'organo amministrativo anche senza giusta causa.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

14.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro quindici giorni,

sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti degli enti di cui all'art.4 comma 3 D.lgs. 112/2017.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

15.3 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, al/i sindaco/i, se nominati, e al revisore legale dei conti (qualora nominato in alternativa all'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c.), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni dieci e non superiore a giorni venti.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, al/i sindaco/i, se nominati, e al revisore legale dei conti (qualora nominato in alternativa all'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c.), indicando:

- i consiglieri favorevoli o contrari;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima

comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, al/i sindaco/i, se nominati, e al revisore legale dei conti (qualora nominato in alternativa all'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c.), indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

15.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

15.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16

Adunanze del consiglio di amministrazione

16.1 In caso di richiesta di almeno due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano modifiche allo statuto sociale e le materie di cui all'articolo 2475, quinto comma, c.c. il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, al sindaco ovvero ai sindaci effettivi, se nominati, e al revisore legale dei conti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nella regione Emilia Romagna.

16.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco ovvero i sindaci effettivi se nominati.

16.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli

interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

17.3 Possono essere nominati direttori, anche generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 18

Rappresentanza

18.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

18.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

18.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Viene espressamente vietata la corresponsione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

19.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione

dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

19.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 20

Organo di controllo

20.1 La società deve nominare l'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e/o il revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 112/2017.

Come disposto dall'art. 11, comma 4, D.Lgs. 112/2017, qualora l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori hanno diritto alla nomina di almeno un componente dell'organo di controllo.

Al revisore legale dei conti, ove nominato, spetta unicamente l'attività di revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti potrà essere affidata anche ad una società di revisione legale dei conti. Le disposizioni dei successivi articoli relative al revisore legale dei conti riguardano anche la società di revisione legale dei conti.

20.2 Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti è obbligatoria.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Articolo 21

Composizione e durata dell'organo di controllo

21.1 Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

21.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

21.3 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

21.4 I sindaci sono rieleggibili.

21.5 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. Viene espressamente vietata la corresponsione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 22

Cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri dell'organo di controllo

22.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

22.2 Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 23

Cessazione dalla carica dei membri dell'organo di controllo

23.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

23.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco effettivo membro del Collegio Sindacale, se nominato, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24

Competenze e doveri dell'organo di controllo

24.1 Il sindaco unico ovvero il collegio sindacale hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercitano la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatorio per legge o se richiesto dall'assemblea dei soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. nonché quelle di cui all'art. 10 D.Lgs. 112/2017.

24.3 Delle riunioni del collegio sindacale, se nominato, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

24.4 Il sindaco unico ovvero i membri effettivi del Collegio Sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

24.5 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 25

Revisore legale dei conti

25.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di

obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

25.2 Si applicano al revisore legale dei conti tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni nonché le disposizioni dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 26

Decisioni dei soci

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritti di voto sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le operazioni di cui al 2° comma dell'art. 2479 Codice Civile, e precisamente:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 27

Diritto di voto

27.1 Hanno diritto di voto i soci le cui partecipazioni rispettano le disposizioni di efficacia e pubblicità previste dall'articolo 2470 del Codice Civile. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al successivo art. 36.5.

27.2 Ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall'entità delle partecipazioni possedute.

27.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 28

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

28.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 29, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

28.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto di voto e

consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni dieci e non superiore a giorni venti.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, gli amministratori, al/i sindaco/i, se nominati, e al revisore legale dei conti (qualora nominato in alternativa all'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c.), indicando:

- i soci favorevoli o contrari con il diritto di voto spettante a ciascuno;
- la data in cui si è formata la decisione.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 33.2.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, gli amministratori, al/i sindaco/i, se nominati, e al revisore legale dei conti (qualora nominato in alternativa all'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 c.c.), indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il diritto di voto spettante a ciascuno;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

28.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Assemblea

29.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 26.2 nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto di voto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

29.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella regione dell'Emilia Romagna.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco ovvero dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

29.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

29.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il/ sindaco/i, se nominato/i, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il/i sindaco/i, se nominato/i, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 30

Svolgimento dell'assemblea

30.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

30.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

30.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 29 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 31

Deleghe

31.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

31.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

31.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

31.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, al/i sindaco/i o al revisore legale dei conti, se nominati.

Articolo 32

Verbale dell'assemblea

32.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

32.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il diritto di voto spettante a ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 30.2. Nel verbale devono essere riassunte, su

richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

32.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 33

Quorum costitutivi e deliberativi

33.1 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati, aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dal precedente articolo 26.2, numeri 4) e 5), sia in prima sia in seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% degli aventi diritto di voto.

33.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto di voto.

33.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

33.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

33.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

Articolo 34

Bilancio e utili

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sociale deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, nei modi e nei termini previsti dall'art. 2478-bis del Codice Civile.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 112/2017.

34.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

34.3 La società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

34.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli

utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, (iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

34.5 La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

34.6 Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali

cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

34.7 E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 34.4 del presente articolo.

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione - Cessione di azienda

35.1 La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 Codice Civile nonché dalle altre previste dalla legge.

35.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

35.3 In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 112/2017 in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 D.Lgs. 112/2017.

35.4 In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda – da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere – gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 36

Lavoratori - Volontari

36.1 Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. 112/2017.

36.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

36.3 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

36.4 I lavoratori, gli utenti, i volontari e altri soggetti direttamente interessati all'attività della società, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della società.

36.5 I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di loro interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Articolo 37

Mediazione e Clausola compromissoria

37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà sottoposta alla procedura di mediazione secondo il relativo Regolamento della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e in genere in base alle disposizioni di legge tempo per tempo in vigore.

37.2 Nel caso in cui la mediazione di cui al comma 1 abbia esito negativo, la controversia sarà deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la CCIAA del luogo ove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale competente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

37.3 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

37.4 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

37.5 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

37.6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

37.7 La soppressione della presente clausola di mediazione e compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola di mediazione e compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

FIRMATI: RIMOLDI RENATO - DANILO BEVILACQUA - BARBUTI PAOLO - PAOLO CIAMBELLA - GREZZI SERGIO - LANFRANCHI GIUSEPPINA - GIANNA ZANZUCCHI - MAGNANI GIULIA - ABLONDI MAURO - AMERICANI BENEDETTO - WILLIAM BONORA - TARASCONI Don RO SOLO - CALZOLARI THOMAS - BEVILACQUA LUIGI - SCANZAROLI GIAN PAOLO - VICINI CORRADO - ANELLI ROBERTO - MONTALI BRUNO - JEAN JOSEPH MARCEL BOTTI - GIULIO ALMANZI

Allegato "H" all'atto n. 103.345/38.807 di repertorio

ASSEGNI CIRCOLARI
Versamento del capitale sociale di "A.S.P. TERENZO SRL Impresa Sociale"

Il capitale sociale della società "A.S.P. TERENZO SRL Impresa Sociale" dell'importo di Euro 15.900,00 (quindicimilanovecento) risulta essere interamente versato dai soci mediante n. 39 (trentanove) assegni circolari, tutti emessi all'ordine della suddetta società, con la clausola "non trasferibile", e precisamente:

	SOCIO	IMPORTO ASSEGNO	NUMERO ASSEGNO	BANCA/FILIALE	DATA
1	Rimoldi Renato	Euro 1.000,00 (mille)	7404844575-11	UniCredit S.p.A. Filiale di Fornovo di Taro	29 aprile 2021
2	Bevilacqua Danilo	Euro 500,00 (cinquecento)	6076023064-07	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Fornovo di Taro	11 maggio 2021
3	Ablondi Mauro	Euro 300,00 (trecento)	1300514256-02	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Fornovo di Taro	14 maggio 2021
4	Americani Benedetto	Euro 300,00 (trecento)	6079345285-00	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Filiale di Pontremoli	17 maggio 2021
5	Anelli Roberto	Euro 300,00 (trecento)	0368433018-05 (vaglia postale)	Poste Italiane S.p.A. Ufficio Postale di Cassio	19 maggio 2021
6	Barbuti Paolo	Euro 300,00 (trecento)	0368433020-07 (vaglia postale)	Poste Italiane S.p.A. Ufficio Postale di Cassio	24 maggio 2021
7	Bevilacqua Luigi	Euro 300,00 (trecento)	1300514255-01	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Fornovo di Taro	11 maggio 2021
8	Bonora William	Euro 300,00 (trecento)	1300514257-03	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Fornovo di Taro	20 maggio 2021
9	Botti Jean Joseph Marcel	Euro 1.000,00 (mille)	7404891121-04	UniCredit S.p.A. Filiale di Fornovo di Taro	21 maggio 2021
10	Calzolari Thomas	Euro 300,00 (trecento)	1300513213-12	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Calestano	17 maggio 2021
11	Ciambella Paolo	Euro 500,00 (cinquecento)	7404341923-04	UniCredit S.p.A. Filiale di Cologno Monzese	17 maggio 2021
12	Grezzi Sergio	Euro 300,00 (trecento)	0369455016-08 (vaglia postale)	Poste Italiane S.p.A. Ufficio Postale di Calestano	10 maggio 2021

13	Lanfranchi Giuseppina	Euro 300,00 (trecento)	7403520185-09	UniCredit S.p.A. Filiale di Fornovo di Taro	28 maggio 2021
14	Magnani Giulia	Euro 300,00 (trecento)	4079485941-11	Credito Padano - società cooperativa Filiale di Fidenza	11 maggio 2021
15	Montali Bruno	Euro 300,00 (trecento)	1300514254-00	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Fornovo di Taro	10 maggio 2021
16	Scanzaroli Gian Paolo	Euro 300,00 (trecento)	7020643287-08	CREDEM S.p.A. Filiale di Collecchio	18 maggio 2021
17	Vicini Corrado	Euro 300,00 (trecento)	3111839629-02	Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Noceto	3 maggio 2021
18	Zanzucchi Gianna	Euro 300,00 (trecento)	3110415390-04	Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Fornovo di Taro	24 maggio 2021
19	Mazzotti Valerio	Euro 300,00 (trecento)	7404364031-12	UniCredit S.p.A. Filiale di Cremona Piazza Roma B	5 maggio 2021
20	Nardini Fabrizio	Euro 1.000,00 (mille)	0368477060-03 (vaglia postale)	Poste Italiane S.p.A. Ufficio Postale di Spilamberto	8 maggio 2021
21	Sgarbi Andrea	Euro 300,00 (trecento)	5005671451-01	CheBanca! S.p.A. Filiale di Parma	6 maggio 2021
22	Stocchi Luca	Euro 800,00 (ottocento)	5111452217-01	BPER BANCA S.p.A. Agenzia di Collecchio	4 maggio 2021
23	Torri Filippo	Euro 300,00 (trecento)	5005964470-00	BPER BANCA S.p.A. Agenzia 4 di Parma	5 maggio 2021
24	Carcelli Anita	Euro 300,00 (trecento)	7403520184-08	UniCredit S.p.A. Filiale di Fornovo di Taro	13 maggio 2021
25	Clemente Biagio	Euro 500,00 (cinquecento)	0369455025-04 (vaglia postale)	Poste Italiane S.p.A. Ufficio Postale di Parma 7	10 maggio 2021
26	Lanfranchi Antonietta	Euro 300,00 (trecento)	1300521220-11	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Parma 12	7 maggio 2021
27	Lanfranchi Giuseppe	Euro 300,00 (trecento)	5005756070-03	BPER BANCA S.P.A. Agenzia 1 di Parma	5 maggio 2021
28	Montali Silvana	Euro 300,00 (trecento)	7020572230-09	CREDEM S.p.A. Filiale di Felino	6 maggio 2021

29	Agostini Arnaldo	Euro 300,00 (trecento)	4082523471-00	Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa Filiale di Parma, Via Emilia Est	14 maggio 2021
30	Bonardi Ornella	Euro 1.000,00 (mille)	1300518212-06	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Parma 11	13 maggio 2021
31	Dallatana Francesca	Euro 300,00 (trecento)	3110416780-03	Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Collecchio	14 maggio 2021
32	Sanelli Angelo	Euro 300,00 (trecento)	1300514804-04	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Medesano	17 maggio 2021
33	Trebbi Maria Angela	Euro 500,00 (cinquecento)	7020645847-07	CREDEM S.p.A. Filiale di Noceto	12 maggio 2021
34	Calzi Paolo	Euro 300,00 (trecento)	7403520183-07	UniCredit S.p.A. Filiale di Fornovo di Taro	7 maggio 2021
35	Carcelli Giuseppe	Euro 300,00 (trecento)	1300512635-06	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Berceto	6 maggio 2021
36	Roveri Luigina	Euro 400,00 (quattrocento)	3111601867-10	Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Milano, Piazza Medaglie d'Oro 3	4 maggio 2021
37	Saia Adelaide	Euro 300,00 (trecento)	5005755645-07	BPER BANCA S.p.A. Agenzia di Fornovo di Taro	17 maggio 2021
38	COMUNE DI TRENZO	Euro 300,00 (trecento)	1300513214-00	Crédit Agricole Italia S.p.A. Agenzia di Calestano	1 giugno 2021
39	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI PARMA	Euro 300,00 (trecento)	5006197161-04	BPER BANCA S.P.A. Agenzia di Parma	1 giugno 2021

FIRMATI: RIMOLDI RENATO - DANILO BEVILACQUA - GIULIO ALMANZI